REGOLAMENTO (CEE) N. 1677/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1982

che deroga, per l'inizio della campagna 1982/1983, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, conformemente alle norme di quantità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/81 (4), il grado di maturità deve essere tale da permettere ai frutti d'arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione; che, fra i criteri che consentono di valutare all'inizio della campagna il grado di maturazione di alcune varietà di mele e pere da tavola, figura quello di un calibro sufficientemente elevato; che il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza e che è quindi opportuno fissarlo per un certo periodo a un livello superiore;

considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all'applicazione della norma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1982, commercializzata all'interno della Comunità è fissato:

a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm fino al 1° agosto 1982;

b) per le mele della varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve), a 70 mm fino al 29 agosto 1982 e a 65 mm dal 30 agosto al 12 settembre 1982;

c) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm fino al 12 settembre 1982;

d) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm fino al 5 settembre 1982;

e) per le mele della varietà Cox's orange pippin, a 65 mm fino al 19 settembre 1982;

f) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm fino al 5 settembre 1982;

g) per le mele della varietà Discovery pearmain, a 60 mm fino all'8 agosto 1982;

h) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm fino al 22 agosto 1982;

i) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm fino al 12 settembre 1982;

j) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm fino al 5 settembre 1982;

k) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm fino al 26 settembre 1982;

l) per le pere della varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm fino al 22 agosto 1982;

m) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, 60 mm fino al 5 settembre 1982;

n) per le pere della varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard a 60 mm, fino al 3 ottobre 1982.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere da tavola raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 168 del 25. 6. 1981, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione